SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2157-*bis*

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio - deliberato dall'Assemblea il 9 novembre 1995 - dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del

DISEGNO DI LEGGE N. 2157

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica
e dal Ministro delle finanze
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro della difesa
col Ministro della pubblica istruzione
col Ministro della sanità
col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

Comunicato alla Presidenza il 30 settembre 1995

Delega al Governo in materia di regolamentazione dell'attività di comunicazione istituzionale e per la istituzione di organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti al riordino e alla regolamentazione dell'attività di comunicazione istituzionale, attraverso la revisione della disciplina relativa agli uffici relazioni con il pubblico, agli uffici stampa e a tutti gli organismi che svolgono attività di comunicazione e pubblicità per le pubbliche amministrazioni, allo scopo di illustrare leggi e disposizioni normative, attività, strutture e compiti delle istituzioni, modalità di funzionamento ed erogazioni di servizi.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico ovvero provvedere al riordino di quelli esistenti. Nell'emanazione dei decreti legislativi, il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) classificazione degli organismi indipendenti tenendo conto delle funzioni prevalentemente esercitate, rispettivamente, di garanzia di diritti individuali e della collettività degli utenti, anche in materia di sciopero nei servizi pubblici, di regolazione di settori della vita economica, di alta amministrazione, coordinamento e vigilanza in settori eminentemente tecnici;

b) individuazione di conseguenti parametri di disciplina degli organismi indipendenti, con riguardo, in particolare: ai procedimenti di nomina e alla determinazione dello *status* e del trattamento economico dei componenti; alla provvista, con il metodo del concorso, e allo stato giuridico ed economico del personale; all'autonomia organizzativa e funzionale; alla tutela giuri-

sdizionale contro gli atti emessi dagli organismi;

c) attribuzione agli organismi indipendenti di funzioni di regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico, anche mediante il trasferimento di funzioni attualmente esercitate dai ministeri o altri enti, nonchè di risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore del servizio ed utente o fra utenti o fra operatori del settore.

3. Il Governo, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, individuando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare, i procedimenti oggetto della normativa e determinando per quali dei detti procedimenti trovi applicazione, se del caso, il disposto degli articoli 11, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

4. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.